Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Umbria

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1056.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 421 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in clinica pediatrica che conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria che conferisce il diploma di specialista in pediatria;

la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia che conferisce il diploma di specialista in ortopedia;

la seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, muta la denominazione in quella di seconda scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Allo stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in anatomia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica;

scuola di specializzazione in reumatologia che conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

L'art. 422, relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria

La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di ventiquattro per ogni anno di corso e complessivamente di novantasei per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia

La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico-pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

La frequenza alle lezioni ed esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame

sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Lo stesso art. 422 è integrato con l'inserimento degli ordinamenti relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in reumatologia.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in reumatologia

La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di clinica medica I, nell'ambito dell'insegnamento di reumatologia ivi afferente, e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche I.

3° *Anno*:

clinica e terapia ortopedica I;
fisiochinesiterapia reumatologica;
idroclimatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II.

4° *Anno*:

epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica II;
clinica e terapia delle malattie reumatiche III.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi dovranno superare la prova di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interes-

sati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Allo stesso art. 422, relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

L'ordinamento della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di seconda scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Seconda scuola di specializzazione in cardiologia

La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica seconda e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I;
statistica sanitaria I (complementare).

2° *Anno*:

anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari;
statistica sanitaria II (complementare).

3° *Anno*:

anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I;
epidemiologia e cardiologia preventiva I (complementare).

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche;
cardiologia pediatrica (complementare);
epidemiologia e cardiologia preventiva II (complementare).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conferimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in microbiologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in microbiologia

La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO

(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microorganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO

(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microorganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO

(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microorganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1979
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Sostituzione di alcuni membri del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1970, e successive modificazioni;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, relativo alla nomina dei competenti il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui al predetto art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, relativa alla corresponsione di gettoni di presenza ai membri di comitati e commissioni;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativo al divieto di corrispondere al personale statale indennità, compensi, premi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale;

Viste le proposte pervenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana in merito alla sostituzione di alcuni membri del comitato e ritenuta la necessità di apportare le opportune variazioni alla composizione del comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Camillo De Fabritiis, direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione del dott. Giorgio Stupazzoni.

Il dott. Ermando Montanari, ispettore capo aggiunto e il dott. Giuseppe Serino, ispettore, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola, sono chiamati a far parte del predetto comitato, quali membri supplenti, in sostituzione della dott.ssa Francesca Adinolfi Marinelli.

Il dott. Angelo La Viola, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, è chiamato a far parte, quale membro supplente, del comitato suddetto in sostituzione del primo dirigente dott. Giovanni Mazzeo.

Il dott. Cesare Tabacchini è chiamato a far parte del citato comitato, quale membro effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana in sostituzione del dott. Paolo Guidotti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 386

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, relativa alla garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Banca europea per gli investimenti, ed alla modifica delle modalità di attuazione dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea (C.E.E.) ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1977, con il quale, tra l'altro, è stata costituita la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto lo statuto della Banca europea per gli investimenti;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto in particolare, l'art. 3 della legge n. 876 sopraindicata il quale dispone tra l'altro, che:

a) è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

b) con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti;

Visto il proprio decreto n. 599681/17 del 25 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1974, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 174 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 settembre 1974, con il quale sono state stabilite le predette norme di attuazione;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 956, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto, in particolare, l'art. 6 della ricordata legge n. 956 il quale dispone, fra l'altro, che:

a) è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti, per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 130 del trattato istitutivo della Comunità economica europea esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876;

b) i prestiti di cui al precedente punto *a*), e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuti, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

c) con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti con la Banca europea per gli investimenti;

d) per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), nonché di quelle previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione;

Ritenuto che, in correlazione con i compiti derivanti dalla suddetta convenzione all'Ufficio italiano dei cambi, per l'ordinato e tempestivo svolgimento delle operazioni in valuta connesse con l'eventuale operatività della garanzia statale e con la rivalsa agli istituti ed enti interessati degli eventuali oneri di cambio occorre modificare opportunamente le norme stabilite con il ricordato decreto n. 599681/17 del 25 giugno 1974 per quanto riguarda i prestiti assunti con la Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e dettare quelle occorrenti per i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti medesima a valere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Titolo I

NORME PARTICOLARI PER I PRESTITI
DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 876

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, a seguito di segnalazione da parte della Banca europea per gli investimenti del mancato adempimento, da parte degli istituti ed enti pubblici di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, dell'obbligo del pagamento della quota di capitale o della quota di interessi del o dei prestiti assunti con la stessa Banca europea per gli investimenti e garantiti dallo Stato ai sensi del medesimo art. 3, inviterà l'istituto o l'ente inadempiente a far fronte al proprio obbligo.

Qualora, malgrado l'invito, l'istituto o l'ente dovesse persistere nella propria inadempienza, il Ministero del tesoro, in relazione alla garanzia prestata, provvederà, nel tempo strettamente occorrente, a corrispondere alla Banca europea per gli investimenti e per il tra-

mite dell'Ufficio italiano dei cambi (in appresso denominato anche Ufficio), l'importo della quota di capitale e della quota di interessi insoluta.

A tal fine l'Ufficio, su richiesta del Ministero del tesoro, provvederà a corrispondere alla Banca europea per gli investimenti gli importi delle suddette quote contrattualmente dovute.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi aveva nei confronti del creditore.

Art. 2.

In dipendenza della garanzia di cambio, accordata dal Tesoro ai prestiti assunti con la Banca europea per gli investimenti dagli istituti ed enti, a termine dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, gli istituti ed enti medesimi cederanno all'Ufficio italiano dei cambi per la negoziazione contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, la valuta ricavata dai prestiti stessi.

Gli istituti ed enti di cui al comma precedente chiederanno, in base alle norme valutarie vigenti, all'Ufficio la valuta occorrente per il pagamento, alle scadenze contrattuali previste, delle quote di capitale e di interessi dei prestiti garantiti.

L'acquisto avverrà nella stessa valuta precedentemente ceduta e al cambio già applicato ai sensi del successivo art. 8 (scarto escluso) maggiorato dello scarto nella misura vigente *pro-tempore*.

Art. 3.

Le norme di cui al decreto ministeriale n. 599681/17 in data 25 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 settembre 1974, in contrasto con quelle del presente decreto, sono abrogate.

Titolo II

NORME PARTICOLARI PER I PRESTITI DI CUI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 956

Art. 4.

Possono proporre domanda per essere autorizzati a contrarre con la Banca europea per gli investimenti prestiti assistiti dalla garanzia di cambio di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, gli enti interessati ad ottenere il concorso della medesima Banca europea per gli investimenti nel finanziamento di progetti da realizzarsi in Italia, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876, per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 130 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (C.E.E.).

Nell'ambito del mandato definito nell'art. 130 del suddetto trattato, gli enti interessati indicati al precedente comma sono le collettività e le imprese pubbliche e private di cui all'art. 18 dello statuto della Banca europea per gli investimenti.

Art. 5.

Le domande di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, mutui assistiti dalla garanzia statale per il rischio di cambio, dovranno essere inoltrate in carta legale ed in duplice copia, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e dovranno contenere l'impegno degli interessati ad osservare le disposizioni contenute nel presente decreto che disciplina le modalità di attuazione per la rivalsa degli eventuali oneri di cambio, nonché le condizioni e le modalità fissate nei decreti che autorizzano l'assunzione dei singoli prestiti.

Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia:

1) copia dell'atto costitutivo dell'ente richiedente;

2) copia dell'atto di designazione dell'azienda di credito autorizzata a ricevere, tramite l'Ufficio italiano dei cambi, il controvalore in lire del prestito richiesto ed a curare tramite l'Ufficio medesimo, il rimborso del prestito stesso;

3) lo schema di contratto da stipulare con la Banca europea per gli investimenti per l'assunzione del prestito, corredato dal piano di ammortamento e dal progetto da finanziare, da cui sia possibile dedurre elementi di valutazione degli aspetti economico-sociali del progetto medesimo.

Art. 6.

In dipendenza della garanzia di cambio accordata dal Tesoro ai prestiti di cui all'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, assunto con la Banca europea per gli investimenti dagli enti interessati indicati al precedente art. 3, gli stessi cederanno all'Ufficio, per la negoziazione contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, la valuta ricavata dai prestiti stessi.

Il corrispondente importo in lire verrà riconosciuto dall'Ufficio presso l'azienda di credito che sarà indicata dai mutuatari nella domanda prevista all'art. 5 del presente decreto.

Gli enti interessati di cui al primo comma chiederanno, in base alle norme valutarie al momento vigenti, all'Ufficio, la valuta occorrente per il pagamento alle scadenze contrattuali previste, delle quote di capitale e di interessi dei prestiti garantiti.

L'acquisto avverrà nella stessa valuta precedentemente ceduta e al cambio medio ufficiale dei due giorni anteriori alla data del regolamento, se tale cambio è contenuto nella fascia di valori che ha per limite minimo il cambio (scarto escluso) applicato ai mutuatari al momento dell'attribuzione della valuta mutuata, ridotto del 5 % e, per limite massimo , lo stesso cambio (scarto escluso) aumentato del 5 %, oppure al cambio, minimo o massimo, delimitante tale fascia, se il predetto cambio medio è, rispettivamente, inferiore al cambio minimo o superiore a quello massimo della fascia stessa, maggiorando comunque il cambio dello scarto nella misura *pro-tempore* vigente.

Art. 7.

Per i prestiti contratti dal 18 gennaio 1978, data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1978, alla data di pubblicazione del presente decreto, la garanzia di cambio sui prestiti previsti dall'art. 6 della medesima legge n. 956, potrà essere concessa secondo le disposizioni previste negli articoli precedenti in quanto applicabili e si calcolerà con riferimento al cambio effettivamente applicato, in sede di negoziazione della valuta, dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla banca agente, qualora l'erogazione del mutuo sia avvenuta tramite quest'ultima.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8.

L'Ufficio italiano dei cambi comunicherà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro il cambio medio ufficiale in base al quale, in relazione alle operazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 6, è avvenuta ogni cessione o acquisto di valuta, l'importo di questa ed il controvalore in lire italiane.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dello « scarto », sia in sede di cessione che di acquisto della divisa, da parte dei beneficiari, sono dovuti quale corrispettivo dell'attività svolta dall'Ufficio e delle eventuali anticipazioni di somme necessarie in caso di aumento del cambio.

Art. 9.

L'Ufficio italiano dei cambi effettuerà negoziazione contro lire del ricavo in valuta dei prestiti esteri contratti dagli istituti ed enti, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 6, in base al cambio medio del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione, diminuito dello scarto nella misura vigente *pro-tempore.*

L'offerta di cessione della valuta dovrà pervenire all'Ufficio almeno con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione.

La richiesta della valuta necessaria per il rimborso delle quote di capitali e di interesse dovrà essere avanzata all'Ufficio, a mezzo telex, dagli istituti ed enti beneficiari dei prestiti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della Banca europea per gli investimenti e la negoziazione avverrà in base al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento nei confronti della medesima Banca europea per gli investimenti maggiorato dello scarto nella misura vigente *pro-tempore.*

L'Ufficio darà corso alle richieste conformi a quanto precedentemente previsto e provvederà, altresì, a trasferire i relativi importi in divisa alla Banca europea per gli investimenti con valuta del giorno di regolamento previsto da ogni contratto di prestito.

Nei casi di richieste pervenute oltre i termini previsti o che siano comunque irregolari, la garanzia dello Stato non copre il rischio di ulteriori aumenti del cambio verificatisi nell'intervallo di tempo fra la scadenza stabilita per il rimborso e la data in cui la operazione di acquisto della divisa venga in concreto effettuata.

Gli importi in lire derivanti dalle eventuali differenze in più o in meno verificatesi per effetto della diversità dei cambi medi ufficiali applicati nelle operazioni di rimborso delle quote di capitale e di pagamento delle quote di interessi dei prestiti contratti, rispetto al cambio a cui gli istituti ed enti hanno negoziato con l'Ufficio, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 6 la valuta proveniente dai prestiti stessi nonché il controvalore in lire degli eventuali importi corrisposti dall'Ufficio medesimo a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno accreditati o addebitati dall'Ufficio italiano dei cambi al Ministero del tesoro in appositi conti distintamente per le operazioni di cui alle leggi n. 876 e n. 956 fruttiferi al tasso reciproco annuo pari al tasso di sconto via via vigente nel tempo, secondo quanto verrà stabilito nella convenzione da stipularsi con il predetto Ufficio.

Art. 10.

Gli istituti ed enti di cui all'art. 3 della legge 27 aprile 1973, n. 876 e all'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, notificheranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ed all'Ufficio copia conforme dei contratti di prestito stipulati con la Banca europea per gli investimenti e degli eventuali atti modificativi dei contratti medesimi e forniranno le notizie e i dati che fossero richiesti dal Tesoro sulle operazioni effettuate.

Art. 11.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico ad appositi capitoli da istituirsi a norma dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e corrispondenti per gli anni futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1979
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 9

(4304)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Soppressione del posto di osservazione di Porto Buso, dipendente dalla dogana di Porto Nogaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto di osservazione di Porto Buso, dipendente dalla dogana di Porto Nogaro;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto di osservazione di Porto Buso dipendente dalla dogana di Porto Nogaro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantieri navali riuniti, in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un moltiplicatore di giri, una pompa a olio, una elettropompa, un giunto motore e un giunto compressore di origine e provenienza Svizzera la ditta Cantieri navali riuniti, via Cipro, 11, Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 22.000 pari al 20 % di Fr. Sv. 110.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5230139 rilasciato dalla sede di Genova dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una della aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Sestri Levante il 20 aprile 1976 per Fr. Sv. 2.470, il 10 maggio 1976 per Fr. Sv. 5.550 e il 28 luglio 1976 per Fr. Sv. 101.980 con ritardi, quindi, di cinquantuno, settantuno e centocinquanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340106 del 19 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che sin dall'inizio l'operatore nazionale era a conoscenza che l'operazione non si sarebbe perfezionata entro i termini di validità dell'impegno assunto per le note difficoltà dell'esportatore estero ad una più sollecita spedizione e, ciononostante, richiedendo la domiciliazione della pratica è stata indicata come termine di consegna prevista la data del 28 febbraio 1976, ovvero della scadenza effettiva dell'impegno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantieri navali riuniti, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nella misura del 5 % di Fr. Sv. 22.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di asciugamani in spugna di cotone del valore complessivo di Rmby 375.432,30, di origine e provenienza Repubblica popolare cinese, la ditta Standa magazzini S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di L. 93.813.528, pari a Rmby 265.024,94, di cui al mod. *B*-Import n. 4981628 rilasciato dal Banco Lariano di Milano in data 7 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 2 ottobre 1976 per Rmby 93.081,30 ed il 10 dicembre 1976 per Rmby 171.223,64 con ritardi, quindi, di giorni quattrocentoventitre e quattrocentonovantadue rispetto alla scadenza dell'impegno in questione.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490522 il 10 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare detti ritardi imputandoli al fatto che la merce rimase negli spazi doganali a causa dell'esaurimento del contingente all'importazione dalla Cina per il 1974 ed a seguito dell'introduzione, da parte di questo Ministero in data 22 gennaio 1975, di nuove disposizioni che prevedono al riguardo il rilascio di una specifica autorizzazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto il pagamento anticipato è stato disposto successivamente alla modifica del regime di importazione per le merci originarie dalla Cina;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952. si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a., mediante fidejussione del Banco Lariano di Milano nella misura del 5 % di L. 93.813.528 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %; la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di utensili a mano ed a macchina di origine e provenienza Spagna la ditta Cibas Lombardi S.a.s. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato per complessivi pesetas 389.039, come quota anticipata di cui ai modelli *B*-Import numeri 5853160 e 5853189 rilasciati dalla Banca Cesare Ponti di Milano in data 27 agosto 1976 e 7 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo il 29 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di otto-nove mesi, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491392 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione, è stato determinato, giusta quanto precisato dall'operatore nazionale, da difficoltà incontrate per la sistemazione della merce sul mercato nazionale e quindi da motivazioni di carattere puramente commerciali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 aprile 1974 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano nella misura del 5 % di pesetas 389.039 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti o le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di smeriglio congelato di origine Corea e provenienza Spagna la ditta Pesclaudio S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 27.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4576900 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Milano in data 12 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalle dogane di Cremona e Livorno limitatamente a $ 18.177,20 entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione. Il residuo quantitativo di merce del valore di $ 8.822,80 non è stato importato per volontà dell'operatore italiano il quale, per « mancanza di prodotto di buona qualità » e per via dello « stazionamento del mercato dovuto al cambiamento della richiesta merce », in epoca non precisata decise di annullare l'ordine, avanzando nel contempo richiesta per la restituzione della valuta a suo tempo trasferita. L'importo concernente il lotto di merce non importato, dopo difficili trattative con la controparte estera, è stato restituito in due tempi successivi e ceduto al minor cambio, con ritardi varianti dai tredici ai ventitre mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973289 del 4 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alle cause sopra esposte;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca commerciale di Milano nella misura del 5 % di $ 8.822,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Sostituzione di due membri della commissione per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che contiene norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddette;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Giorgio Baldassari, dirigente superiore, capo del Servizio autonomo navigazione interna del Ministero dei trasporti e l'ing. Carlo Alpestri, primo dirigente di detto servizio, destinati ad altro incarico;

Vista la nota prot. n. 263/NO72, in data 6 marzo 1979, del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Il dott. Remo Pellegrini, dirigente superiore, capo del Servizio autonomo navigazione interna del Ministero dei trasporti e l'ing. Vittorio Lombardi, primo dirigente del predetto servizio, sono nominati membri della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giorgio Baldassari e del dott. ing. Carlo Alpestri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim,
della marina mercantile
PRETI

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Roma-Ostia Lido.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Roma-Ostia Lido;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 2 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Roma-Ostia Lido, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ovattificio Fontana, in Carpanè Valstagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ovattificio Fontana di Carpanè Valstagna (Vicenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ovattificio Fontana di Carpanè Valstagna (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 agosto 1978 al 4 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4251)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Campania, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Benevento - nubifragi del 15, 27 marzo, 1, 15 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma, in San Damiano di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa gomma, con sede in San Damiano di Brugherio e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma, con sede in San Damiano di Brugherio e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4250)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica cava, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica cava di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica cava di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Proroga al 21 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. MTC di Frosinone;

Visti i decreti ministeriali 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 29 dicembre 1978 e 30 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC di Frosinone è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4245)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 798/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 799/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 800/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 801/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 802/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 803/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d'intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 804/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Pubblicati nel n. L 102 *del* 25 *aprile* 1979.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 805/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 806/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 807/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 808/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 809/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 810/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 811/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 812/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 813/79 della commissione, del 24 aprile 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 814/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 815/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 816/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 817/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 818/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 104 *del* 26 *aprile* 1979.

(97/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.

Il giorno 3 maggio 1979 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 febbraio 1977, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 22 marzo 1977.

In conformità dell'art. 6, l'accordo entrerà in vigore il 18 maggio 1979.

(4342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare un legato

Con decreto 24 marzo 1979, n. 274/Div. I, del prefetto della provincia di Firenze, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla prof.ssa Luisa Banti ved. Salani, consistente in circa 700 volumi del valore approssimativo di L. 7.000.000, da destinare all'istituto di archeologia di Firenze.

(4343)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Cremona

Con decreto 17 febbraio 1979, n. 3654, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di argini in destra e in sinistra del Colatore Cerca in comune di Cremona, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 49 mappale 361 (mq. 820); al foglio n. 51 mappali 98 (mq. 610) e 201 (mq. 150) della superficie complessiva di mq. 1.580 ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4261)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 DP. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Pesaresi Carlo, nato a Mercato Saraceno (Forlì) il 9 ottobre 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,45	847,45	847,75	847,45	847,50	847,45	847,55	847,45	847,45	847,45
Dollaro canadese	729 —	729 —	729,70	729 —	729,06	729 —	728,80	729 —	729 —	729 —
Marco germanico	446,65	446,65	446,70	446,65	446,75	446,65	446,60	446,65	446,65	446,65
Fiorino olandese	409,95	409,95	410,50	409,95	410,10	409,95	410,10	409,95	409,95	409,95
Franco belga	27,875	27,875	27,95	27,875	27,89	27,87	27,886	27,875	27,875	27,90
Franco francese	193,49	193,49	193,40	193,49	192,47	193,49	193,44	193,49	193,49	193,50
Lira sterlina	1740,05	1740,05	1743 —	1740,05	1739,30	1740,05	1740,15	1740,05	1740,05	1740 —
Lira irlandese	1693 —	1693 —	1693 —	1693 —	1693,70	—	1693 —	1693 —	1693 —	—
Corona danese	158,20	158,20	158,40	158,20	158,20	158,20	158,28	158,20	158,20	158,20
Corona norvegese	163,75	163,75	163,90	163,75	163,70	163,75	163,80	163,75	163,75	163,75
Corona svedese	192,95	192,95	192,70	192,95	192,70	192,68	192,55	192,95	192,95	192,70
Franco svizzero	492,95	492,95	493,75	492,95	493,60	492,92	493 —	492,95	492,95	492,95
Scellino austriaco	60,705	60,705	60,73	60,705	60,73	60,70	60,67	60,705	60,705	60,70
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,33	17,40	17,30	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,817	12,817	12,82	12,817	12,82	12,81	12,822	12,817	12,817	12,81
Yen giapponese	3,953	3,953	3,98	3,953	3,96	3,95	3,954	3,953	3,953	3,95

Media dei titoli del 10 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,775
» 5,50 % » » 1968-83	87,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,250
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,500
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,450
» » » 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	98,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1979

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,50	Corona danese	158,24
Dollaro canadese	728,90	Corona norvegese	163,775
Marco germanico	446,625	Corona svedese	192,615
Fiorino olandese	410,025	Franco svizzero	492,975
Franco belga	27,88	Scellino austriaco	60,687
Franco francese	193,465	Escudo portoghese	17,35
Lira sterlina	1740,10	Peseta spagnola	12,819
Lira irlandese	1693 —	Yen giapponese	3,953

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale è stato modificato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire per l'anno 1978 un concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernente l'esodo volontario del personale appartenente alla carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata la necessità di mettere subito a concorso numero cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali dei novanta disponibili di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo.

I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 7 e 8 settembre 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicati.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella quotazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 190) e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 308

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . ;
3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di (6) . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a venticinque posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, con cui il Ministero della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, un sesto dei quali riservato al personale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I vincitori del concorso, in relazione alle esigenze dell'amministrazione — tenuto conto della graduatoria e delle preferenze espresse nella domanda di ammissione — saranno destinati, come prima sede di servizio, agli uffici di sanità elencati qui di seguito secondo il territorio regionale in cui hanno sede:

Abruzzo (marittima ed aerea di Pescara);

Calabria (marittima ed aerea di Reggio Calabria);

Campania (marittima ed aerea di Napoli; marittima di Salerno);

Emilia-Romagna (aerea di Bologna Panigale; marittima di Ravenna);

Liguria (marittima ed aerea di Genova; marittima di Imperia; marittima di La Spezia; marittima di Savona);

Lombardia (aerea di Varese Malpensa);

Marche (marittima di Ancona; marittima di Pesaro);

Piemonte (aerea di Torino Caselle);

Puglia (marittima ed aerea di Bari; marittima ed aerea di Brindisi; marittima di Taranto);

Sardegna (marittima ed aerea di Cagliari);

Sicilia (marittima ed aerea di Catania; marittima di Messina; marittima di Siracusa; marittima ed aerea di Trapani);

Toscana (marittima di Livorno);

Veneto (marittima ed aerea di Venezia);

Venezia Giulia (marittima ed aerea di Trieste).

I vincitori medesimi non potranno chiedere di essere trasferiti dalla sede di assegnazione, se non ad uffici con sede nello stesso territorio regionale, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno tre anni, detratti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina e chirurgia.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato di abilitazione provvisoria) con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) l'indicazione delle sedi, tra quelle elencate nell'art. 1, in ordine di preferenza;

11) la lingua estera, tra quelle indicate nel programma d'esame, qualora intendano sostenere tale prova facoltativa.

La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto da disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo dell'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, con inizio alle ore 8 del giorno 25 luglio 1979 in un'aula del palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4.

La prova pratica avrà luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30 del giorno 7 novembre 1979 ed eventuale prosecuzione nei giorni successivi, nella sede che sarà successivamente comunicata agli interessati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ovvero la mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o

copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolare italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo allo impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del precedente art. 7;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del precedente art. 7;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso e degli idonei è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 280

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

(*Omissis*).

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio ed è stabilito come segue:

PROVA SCRITTA

A) *Igiene generale e speciale*

1) *Igiene generale.*

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento della aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) *Igiene speciale.*

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quello destinato al trasporto di persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali; poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste:

A) *In indagini di laboratorio*:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) *Nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.*

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) Elementi di farmacologia e terapia.

(*Omissis*).

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il . . .
residente in . . . (provincia di . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

7) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . .;

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

13) qui di seguito elenca tutte le sedi di destinazione indicate nel bando di concorso, in ordine di preferenza . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(4212)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Mazzucco Gianna, nata a Torino il 29 ottobre 1946 . . . . . . punti 100 su 100
2. Albertacci Alberto, nato a Firenze il 4 maggio 1943 . . . . . . » 96 »
3. Cecchetto Attilio, nato a Venezia il 4 agosto 1944 . . . . . . » 95 »
4. Morrone Bernardino, nato a Cancellara il 9 giugno 1946 . . . . » 95 »
5. Agozzino Lucio, nato a Calabritto l'11 agosto 1947 . . . . . » 90 »
6. Todde Pierfelice, nato ad Oristano il 15 ottobre 1946 . . . . . . » 90 »
7. Bottiglieri Roberto, nato a Bari il 15 marzo 1945 . . . . . . » 85 »
8. Colavecchio Antonino, nato a Ficarra il 16 novembre 1934 . . . . . » 85 »
9. Grandi Enrico, nato a Ferrara il 5 luglio 1946 . . . . » 85 »
10. Genova Gaetano, nato a Palermo il 26 ottobre 1947 . . . . . . » 80 »
11. Losi Sergio, nato a Milano il 4 ottobre 1938 . . . . » 80 »
12. Lo Storto Adolfo, nato a Castelluccio Valmaggiore il 12 settembre 1943 . . » 80 »
13. Talamo Dante, nato a Roma il 30 marzo 1939 . . . . » 77 »
14. Casanova Silvia, nata a Bolzano il 14 luglio 1942 . . . . . . » 75 »
15. Cerqui Franco, nato a Breno il 1° settembre 1943 . . . . » 72 »
16. Priami Roberto, nato a Castel S. Angelo il 16 gennaio 1944 . . . . » 72 »
17. Mazzanti Tommaso, nato ad Ancona il 3 aprile 1945 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3731)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Porzio Francesco, nato ad Amantea il 30 novembre 1930 . . . . . . punti 100 su 100
2. Loizzi Pasquale Elviro, nato a Bari il 7 novembre 1944 . . . . . . » 94 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3732)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Modificazioni al diario e alla sede della prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto ministeriale n. 00/41529 del 9 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre successivo, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 166, col quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979;

Atteso che, in relazione all'elevato numero dei candidati, necessita istituire altre sedi di esame e modificare il diario della prova scritta del concorso in questione, già fissata per il 19 maggio 1979 dal secondo comma dell'art. 9 del decreto sopracitato:

Decreta:

Il secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 00/41529 del 9 novembre 1978, citato nelle premesse, sono così modificati:

« La prova scritta del concorso avrà luogo, con inizio alle ore 7,30, a Cagliari, il giorno 16 giugno 1979 presso le sedi di esame sottoindicate:

1) Fiera internazionale della Sardegna, viale A. Diaz n. 221, padiglione *B;*

2) Fiera internazionale della Sardegna, viale A. Diaz n. 221, padiglione *C.*

Ai candidati, per i quali non sia stata disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sarà singolarmente comunicata la nuova data e le nuove sedi presso cui dovranno sostenere la prova scritta relativa al predetto concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1979
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 349

(4411)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(1470/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di chirurgia toracica;

un posto di aiuto e due posti di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di endoscopia digestiva;

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile;

due posti di assistente di medicina;

cinque posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1525/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(1471/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di analisi e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(1472/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(1463/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(1465/S)

OSPEDALE « S. CUORE » DI NEGRAR

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Negrar (Verona).

(1466/S)

OSPEDALE « DON G. CALABRIA » DI NEGRAR

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di geriatria;

quattro posti di assistente della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Negrar (Verona).

(1467/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(1468/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(1469/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1978, n. **60.**

Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Su richiesta dei comuni o loro consorzi l'amministrazione provinciale è autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione di edifici scolastici anche per la parte di competenza dei comuni o loro consorzi, ove trattasi di fabbricati destinati a scuole rientranti nella competenza della provincia e del comune.

I relativi preventivi di spesa dovranno evidenziare la quota di spesa a carico di ciascun ente.

Art. 2.

Per il finanziamento delle opere di cui al precedente articolo si provvede:

a) per gli oneri a carico della provincia mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio disposti in attuazione dell'art. 18 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27;

b) per gli oneri a carico del comune o consorzio fra comuni mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie stanziate annualmente in bilancio per l'attuazione delle leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 27, e 21 luglio 1977, n. 21, e loro successive modifiche.

Art. 3.

Il comune o il consorzio fra comuni interessato è tenuto a versare alla provincia una quota non inferiore al 10% della spesa relativa alla parte dell'edificio destinata a scuola di competenza comunale.

Detta quota sarà acquisita all'entrata del bilancio provinciale e per pari importo destinata ad integrare le disponibilità di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1978, n. **61.**

Modifiche alla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39: « La disciplina dei ristori di campagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:

« L'interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione statale per la gestione dei pubblici esercizi, tranne l'iscrizione nel registro di cui all art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, viene aggiunto il seguente:

« Per la somministrazione di bevande superalcooliche è richiesta apposita autorizzazione da rilasciarsi dal presidente della giunta provinciale. Alla relativa domanda deve essere allegata la dichiarazione del sindaco che il richiedente possiede i requisiti per attivare e gestire un ristoro di campagna ».

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco ordina la chiusura. anche temporanea, del ristoro qualora il titolare non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle condizioni e limitazioni imposte o qualora ciò si renda necessario per motivi igienici in base a motivato parere dell'ufficiale sanitario ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano. addì 18 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2584)

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. **62.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali in materia di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In casi di comprovata necessità su richiesta di un comune della provincia, la commissione di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, può porre le spese di ricovero di un soggetto iscritto nel ruolo provinciale ai sensi dell'art. 21 della medesima legge in tutto o in parte a carico del « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera », qualora si tratti di ricoveri di data anteriore alla decorrenza del diritto all'assistenza prevista dalla legge.

La stessa commissione esprime, inoltre, a parziale modifica di quanto dispone il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, il parere richiesto dal consiglio provinciale di sanità.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati, sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella clinica per ogni ricoverato.

L'assessore provinciale competente, sentito il consiglio provinciale di sanità, determina con proprio decreto dei massimali di ricovero, nonchè la procedura richiesta per il prolungamento del ricovero oltre detti massimali.

Ai fini del rimborso previsto dall'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, i sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno accertare sulla base delle cartelle cliniche, di cui ai commi precedenti, la necessità e la durata del ricovero con la facoltà di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere a carico del « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera », qualora sulla base della documentazione risulti ingiustificato il ricovero stesso.

I sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno disporre altresì i necessari accertamenti presso gli enti ospedalieri e le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate con il potere di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, in caso di ricovero palesemente ingiustificato, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere delle spese di degenza a carico del « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera », ad eccezione dei ricoveri in osservazione.

Resta salva comunque la facoltà di ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

Art. 3.

Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale.

Art. 4.

All'art. 10 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 10-*bis*:

« I bandi per l'assunzione di tirocinanti, nonchè l'inizio del tirocinio stesso possono avvenire a seconda della disponibilità di posti e in deroga alle date stabilite dal decreto ministeriale 28 ottobre 1975, art. 6, e successive modifiche ».

Art. 5.

Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ».

Art. 6.

All'art. 19 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

« Nei casi di comprovata necessità ai fini di garantire i relativi servizi sanitari in provincia, il personale sanitario ospedaliero può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a sostituire medici ospedalieri in altri enti ospedalieri e medici condotti ed a collaborare nei servizi di medicina sociale.

Qualora vengano sostituiti medici di enti ospedalieri ai sensi del comma precedente, viene corrisposto all'interessato per ogni giornata di servizio un compenso pari ad 1/26 dello stipendio mensile in atto attribuito alla qualifica del sostituto oltre alle indennità e al trattamento di missione eventualmente spettanti.

Detto trattamento è corrisposto tramite l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario che ha effettuato la sostituzione ».

Art. 7.

Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel consiglio di amministrazione, il personale appartenente al predetto gruppo linguistico deve essere proporzionato alla consistenza del gruppo linguistico stesso quale è rappresentato nei consigli comunali del comprensorio dell'ente ospedaliero.

Presso gli enti di cui al comma precedente il personale per il quale non era applicabile l'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, per mancanza di posti riservati al gruppo linguistico italiano non rappresentato nel consiglio di amministrazione e che comunque all'entrata in vigore della legge stessa era in servizio presso l'ente stesso, vengono applicate le norme del succitato art. 35 a partire dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della proporzionale di cui al comma precedente.

Art. 8.

All'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di nomina diretta in ruolo il servizio prestato dai dipendenti ospedalieri trattenuti ai sensi del precedente comma è equiparato al servizio di ruolo e comporta la ricostruzione della carriera.

Per l'accesso ai posti di ruolo presso enti pubblici locali mediante concorso, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, il servizio prestato, ai sensi del terzo comma è equiparato a quello di ruolo.

La nomina diretta in ruolo del personale trattenuto ai sensi del terzo comma, è ammessa anche per posti di qualifica professionale corrispondente presso altri enti ospedalieri e presso l'amministrazione provinciale, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Il personale avente un'anzianità di servizio di almeno due anni, prestato ai sensi dell'art. 35, ha diritto alla aspettativa per motivi di salute e di studio ».

Art. 9.

Il primo e secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai sanitari residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico e l'internato in uno degli ospedali della provincia, viene concesso a richiesta un assegno pari alla quota spettante ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50 % degli esami universitari prescritti dall'università stessa, oppure limitatamente agli studenti iscritti ad università estere, gli esami relativi al periodo preclinico (« vorklinischer Studienabschnitt ») e che frequentano un ospedale della provincia, viene concesso a richiesta, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, un assegno da liquidarsi mensilmente e fino a un massimo complessivo da cumularsi durante il periodo di studio di sei mesi. A coloro che invece frequentano un ospedale della provincia e che non hanno superato gli esami richiesti nel presente comma, potrà essere concesso a richiesta il vitto gratuito presso la mensa dell'ente ».

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di cui alla presente legge possono essere concessi agli aventi diritto con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1976 ».

Il primo periodo del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, salvo che il medico assuma in questo periodo un posto di medico condotto nella provincia di Bolzano; in nessun caso può eccedere i due anni ».

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nella specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, geriatria, malattie infettive, oculistica, nonchè di materie affini; il direttore sanitario deve pertanto provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o servizi in quanto esistenti »

Le disposizioni previste nel presente articolo hanno decorrenza a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

Art. 10.

Il punto 3), primo comma, dell'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, è sostituito come segue:

« Ai componenti diversi dal professore universitario, nonchè al segretario delle commissioni di cui alla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, spettano, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, i compensi previsti dalla provincia autonoma di Bolzano per i membri delle proprie commissioni analoghe.

Al professore universitario, componente delle commissioni di cui al precedente comma, spetta, oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio, un compenso forfettario per ogni concorso che verrà fissato con decreto dell'assessore provinciale competente entro i limiti massimi fissati con deliberazione della giunta provinciale.

Per i membri delle commissioni di esame sorteggiati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, la partecipazione a commissioni di concorso viene valutata quale regolare servizio ».

Art. 11.

Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario può essere designato dalla provincia un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero presso il quale viene effettuato il sorteggio stesso.

Art. 12.

Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, fatta eccezione per l'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, nel cui seno la composizione deve

essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco, l'elezione degli aiuti e degli assistenti è distinta per gruppo linguistico.

Art. 13.

Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, è consentito, fino all'espletamento degli esami provinciali di idoneità ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, l'incarico ad un primario o aiuto in servizio presso l'ente ospedaliero di dirigere il servizio del centro trasfusionale, purchè lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Per gli incarichi di cui al comma precedente è ammesso il pagamento di un'indennità in misura percentuale dello stipendio tabellare iniziale lordo prevista per il posto stesso.

La percentuale di cui al comma precedente è fissata con decreto dell'assessore competente entro il limite massimo fissato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale provvede, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, alla determinazione definitiva delle quote spettanti a ciascun ente per l'assistenza ospedaliera con le relative destinazioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° dicembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2585)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1979, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 17 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1978 approvato con legge regionale 3 maggio 1978, n. 24, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria i capitoli della spesa i cui stanziamenti cesseranno, in base alle leggi che li disposero, nell'anno 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 18 *dicembre* 1978 (*atto n.* 1086) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1979.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. 7.

Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 17 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

Gli emolumenti di cui all'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, spettanti al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, sono determinati dagli articoli seguenti, con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 2.

Indennità al presidente e ai vice presidenti

Al presidente è attribuita una indennità mensile lorda di L. 700.000.

Ai vice presidenti è attribuita una indennità mensile lorda di L. 350.000.

Art. 3.

Indennità ai componenti il comitato esecutivo e agli altri componenti il consiglio di amministrazione

Ai consiglieri componenti il comitato esecutivo è attribuita una indennità mensile lorda di L. 300.000.

Agli altri componenti il consiglio di amministrazione è attribuita una indennità mensile lorda di L. 200.000.

Art. 4.

Detrazioni

Per ogni assenza dalle sedute del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta di L. 25.000 sulla indennità.

Art. 5.

Indennità ai componenti il collegio dei revisori dei conti

Al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo di L. 1.200.000.

Ai membri supplenti del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo di L. 600.000.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza di L. 15.000 per ogni giornata di seduta degli organi cui partecipano.

Il gettone di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile qualora le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo avvengano nello stesso giorno.

Art. 6.

Trattamento di missione

Al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri, che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'ente, spetta il trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.

Ai componenti dei diversi organi, che risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'ente, compete lo stesso trattamento di cui al comma precedente, limitatamente alla partecipazione alle sedute degli organi medesimi.

Art. 7.

Decorrenza

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data dell'insediamento di ciascun organo dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 12 *dicembre* 1978 (*atto n.* 1076) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *gennaio* 1979.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1979, n. **8.**

Proroga del termine per l'adozione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, è prorogato di ulteriori mesi sei.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 18 *dicembre* 1978 (*atto n.* 1097) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *gennaio* 1979.

(1435)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. **5.**

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1979-82 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 29 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(1526)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1979, n. **6.**

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **11** *del* 1° *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

(1527)

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1979, n. **7.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera valida per il biennio 1977-78 al 31 dicembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'*8 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, effettuata per il biennio 1977-78, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, in conformità a quanto disposto dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1980.

I soggetti indicati nell'art. 3 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, sono tenuti ad adempiere all'obbligo di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 febbraio 1979

COMELLI

(1718)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791300)